



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 9 marzo 2021

Prot. 20/VSG/SD/MS

Oggetto: Proroga concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative

Egregi,

Vi scrivo per richiamare la vostra attenzione sulla necessità, urgente, di chiarimenti in merito all'oggetto, al fine di fornire **criteri univoci ed uniformi sul territorio nazionale che garantiscano la legittimità degli atti posti in essere dai Comuni.**

L'automatismo della proroga quindicennale contenuta nella legge n. 145/2018, poi confermato dall'articolo 182 comma 2 del DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, ha infatti generato un contrasto tra disciplina interna e normativa europea nonché un corposo contenzioso, sia in sede ordinaria che amministrativa, stante la difficoltà di individuare comportamenti e azioni amministrative omogenee e certe nella loro legittimità.

Si sono succedute diverse pronunce del Consiglio di Stato (alcune con esiti opposti: vedi sentenza n. 7258 del 24 ottobre 2019 che confermava la legittimità delle proroghe automatiche e, viceversa, la sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 che affermava invece la non conformità delle medesime al diritto europeo) mentre pare ormai costante l'orientamento della Cassazione Penale che ha invece sancito il principio della **necessaria disapplicazione** delle disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime (ex pluris, Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, sentenza 12 giugno 2019, n. 25993; sentenza n. 29105 del 26 ottobre 2020, Corte di Cassazione, sezione III penale).

Peraltro, la disapplicabilità dell'art. 1, comma 682, l. n. 145 del 2018 è stata propugnata anche **dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nel parere AS1701 del 4 agosto 2020, confermata dalla recentissima sentenza 00935/2021 dello scorso 8 marzo, del Tar Toscana. Di contro, si ricordano le ultime pronunce della magistratura amministrativa che approdano a criteri ermeneutici assolutamente opposti: la sentenza del **Tar Lecce, sez. I, 27 novembre 2020, n. 1321**, ritiene *“del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, attribuito prudentemente al giudice dall'ordinamento interno e dall'ordinamento euro-unionale e supportato all'uopo dalla specifica attribuzione di poteri ad esso funzionali e prodromici, si possa ritenere viceversa sic et simpliciter attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale, che non dispone (e non a caso) della possibilità di ricorrere all'ausilio di tali facoltà”*; quella del **Tar Salerno, sez. II,**



29 gennaio 2021, n. 265 invece afferma che “l’art. 1, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145, va disapplicato non solo perché rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento euro-unitario dalla Corte di Giustizia UE determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse ma anche perché le disposizioni del capo III della direttiva “servizi” 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche ad una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.”

In tale contesto ed in assenza di linee di indirizzo chiare ed omogenee, il rischio più concreto è quello di un blocco dell’azione amministrativa dei Comuni in materia.

Sono a chiederVi pertanto un incontro urgente per affrontare in modo costruttivo la questione ed individuare soluzioni concrete che restituiscano certezza giuridica all’operato dei Comuni.

Contando sulla Vostra disponibilità ed attenzione, Vi saluto cordialmente

Veronica Nicotra

Dott. Antonio Funicello
Capo di Gabinetto Presidente del Consiglio dei Ministri

Cons. Alberto Stancanelli
Capo di Gabinetto Ministro Infrastrutture e Trasporti

Cons. Gaetano Caputi
Capo di Gabinetto Ministro Turismo

Loro sedi